

Scheda posizione politica

Oggetto	SOGGIORNO OBBLIGATO
Materia	CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Data	26-07-2012
Sintesi	L'attuale legislazione prevede, all'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, che nei confronti di soggetti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, tra cui gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (indicate al precedente art. 4) possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Le conseguenze di questa legislazione hanno determinato negli anni il forzoso invio di pericolosi mafiosi, o indiziati di tali delitti, in località lontane dai luoghi dove erano dediti all'attività criminale, nonché la diffusione in tali contesti territoriali di fenomeni criminali prima assenti. Al fine di evitare l'infiltrazione mafiosa nei territori del Nord e soprattutto, in un momento di forte crisi economica, per scongiurare il rischio che le aziende siano esposte agli appetiti criminali della mafia, la Lega Nord propone, anche per il tramite della recente proposta di legge di iniziativa popolare, che tale misura debba esser disposta, non più nel comune di residenza o dimora abituale, bensì esclusivamente in un comune individuato dall'autorità giudiziaria tra i comuni della regione di iniziazione dell'attività criminale dell'indiziato.
Dipartimento	SICUREZZA - GIUSTIZIA – IMMIGRAZIONE
Responsabile politico dei Dipartimenti	On. Giacomo Stucchi
Responsabile politico	Manes Bernardini
Referente tecnico	Susanna Anvar
Direttore dei Dipartimenti	Stefano Candiani
Testo completo	La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale che, sussistendone i presupposti, viene disposta dall'Autorità giudiziaria, in quanto limitativa della libertà

della
posizione
politica

personale dell'individuo.

La sorveglianza speciale si distingue in semplice o qualificata in quanto solo in quest'ultimo caso è previsto il divieto o l'obbligo di dimora, ed in pratica consiste nell'azione dell'Autorità di pubblica sicurezza di vigilare sulla persona destinataria per verificare l'osservanza di tutte le prescrizioni che il Tribunale ha ritenuto opportuno disporre per impedire o rendere arduo il compimento di ulteriori azioni criminose.

I destinatari di tale misura sono elencati all'art. 4 del d. lgs. 159/2011, in generale si tratta di tipologie di soggetti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, compresi gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ma anche per altri delitti, come l'associazione per delinquere diretta a commettere la tratta di persone, la riduzione o il mantenimento in servitù o schiavitù, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o al traffico di tabacchi.

La legislazione in materia di soggiorno obbligato ha subito numerose modificazioni nell'arco degli ultimi cinquant'anni ma tuttavia non ha conseguito quello che nelle intenzioni doveva essere il suo obiettivo finale, ossia la lotta alla criminalità organizzata in particolare di stampo mafioso, bensì ha ottenuto esattamente l'effetto contrario. L'invio degli esponenti di spicco di tali organizzazioni nelle ricche regioni industriali del Nord ha conseguito l'effetto di espandere il fenomeno mafioso anche in territori ove prima era sconosciuto, ed anzi di rafforzarne l'organizzazione con i proventi ricavati dalle ricche regioni industriali per autofinanziarsi. Nell'impianto originario della legge del '56 era previsto che il soggiorno obbligato venisse disposto in un comune con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, lontano da grandi aree metropolitane. Nel '65 le disposizioni furono estese «agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose»: da quel momento molti di loro furono dunque trasferiti al Nord. Fu proprio questa una delle grandi battaglie della Lega Nord nei primi anni 90, che denunciava che il soggiorno obbligato di fatto favoriva l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle regioni settentrionali. Il puntuale realizzarsi di tale prospettiva ha indotto il legislatore (L. 256/1993) ad abrogare la previsione del divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, lasciando però inalterata la previsione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e dunque inalterato il pericolo di infiltrazioni mafiose nelle regioni settentrionali, ove il destinatario della misura poteva trasferire il proprio domicilio. Difatti, con l'ulteriore modifica apportata dall'art. 1, comma 2, L. 256/1993, resta esclusa, in ogni caso, la possibilità di irrogare l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o di dimora abituale della persona pericolosa.

Recentemente la Lega Nord ha presentato una proposta di legge di iniziativa popolare, che prevede appunto la modifica del comma 1, art. 5 del decreto legislativo 159/2011, specificatamente in tema di sorveglianza speciale e soggiorno obbligato.

Il nuovo comma 1 prevede, dunque, che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno vengano disposte in un comune individuato dall'autorità giudiziaria esclusivamente tra i comuni della regione del comune di iniziazione dell'attività criminale dell'indiziato e non invece in quello di residenza o dimora.

Note e
richiami
normativi

Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 *“Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica incolumità”*.

La normativa, oggetto negli anni seguenti di numerose modifiche, è ora contenuta nel nuovo Codice Antimafia (**decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**), *“Codice delle*

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".
